



IL RIFERIMENTO ALLE LEGGI 222 E 244 DEL 2007

IL “CONTENTINO” DEL GOVERNO PER CHI RINUNCIA ALL'ITER TRANSATTIVO

In luglio il Governo ha presentato un emendamento, a firma del Ministro Beatrice Lorenzin, che stabilisce che i danneggiati da sangue infetto che hanno fatto domanda di accesso all'iter transattivo di cui alle leggi 222 e 244 del 2007, rinunciando a tale iter e a ogni contenzioso, anche sovranazionale (leggi: CEDU), possono accedere a un indennizzo di 100 mila euro, che verrà corrisposto entro il 2017. Per i vaccinati tale indennizzo è invece di 20 mila euro.

In agosto è stata approvata la norma, proposta dal Governo, che stabilisce che i danneggiati da sangue infetto che hanno fatto domanda di accesso all'iter transattivo di cui alle leggi 222 e 244 del 2007, rinunciando a tale iter e ad ogni contenzioso, anche sovranazionale (leggi: CEDU), possono accedere a un indennizzo di 100 mila euro, che verrà corrisposto entro il 2017.

Tale soluzione è apprezzabile, perché si muove nel solco di quanto abbiamo richiesto da anni: una soluzione politico-normativa.

Anche all'incontro tra FedE-

mo e Ministero della Salute di quest'anno abbiamo rilanciato tale soluzione, ed io ne avevo spiegato i vantaggi in termini di semplificazione, ma soprattutto di giustizia.

Ciò detto, e non è poco, la norma in questione però è insufficiente:

- nei tempi: il pagamento deve essere più celere: 3 anni sono troppi per chi sta aspettando ormai da 7 anni!

- nell'importo: non si possono dare solo 100 mila euro ad emofilici e talassemici, quando dovrebbe valere il principio di analogia e coerenza con la transazione del 2003, e neppure a chi ha contratto la doppia patologia (HCV e HIV).

- e ai familiari dei deceduti? Anche a loro 100 mila euro? Davvero una beffa, in questo caso.

- criteri: a mio parere va esplicitato che non si applicano la prescrizione e l'esclusione dei

contagiati ante-1978. Perché? Anche le leggi del 2007 non prevedevano nulla a riguardo, ma poi il Ministero introdusse successivamente tali limitazioni: questa volta vogliamo essere certi.

In caso contrario, avrebbero purtroppo ragione coloro che dicono che il Governo ha voluto tale norma solo per far vedere alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo che l'Italia sta facendo qualcosa per i danneggiati, un modo quindi solo per depotenziare i numerosi procedimenti che sono pendenti a Strasburgo e che potrebbero mettere in seria difficoltà lo Stato italiano. Ancora una volta saranno i fatti, positivi o negativi che siano, a “parlare”, e non poche righe approvate in fretta e furia in questa strana estate.

**Avv. Marco Calandrino
del Foro di Bologna**

Il 27 luglio, la Federazione degli Emofilici ha spedito una lettera-documento al Ministero, a firma del presidente Gabriele Calizzani che aveva come titolo:

Proposta di correzione all'emendamento del Governo 27.050 da inserire nel Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

“La Federazione delle Associazioni Emofilici – FedEmo Onlus – valuta favorevolmente l'impegno del Governo e del Parlamento nel cercare una soluzione normativa volta a dare ristoro ai danneggiati da sangue infetto, e in particolare agli emofilici danneggiati da emoderivati infetti, ancora in attesa di giustizia.

Come più volte richiesto, la soluzione politico normativa è l'unica possibile, e quindi esprimiamo apprezzamento nel vedere accolta tale impostazione.

Ciò premesso, tuttavia, FedEmo considera assolutamente iniqui gli importi previsti attualmente dall'emendamento, che di fatto privano il provvedimento di ogni logica risarcitoria, rendendolo lesivo di ogni diritto dei danneggiati nonché in contrasto con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della Salute 3 Novembre 2003 previsti dalla Legge 24 Dicembre 2007, comma 362.

Fa appello quindi al Governo e al Parlamento

affinché sia significativamente elevato l'importo, in particolare per i soggetti che hanno contratto doppia patologia e per i famigliari dei soggetti deceduti, procedendo all'erogazione in un'unica soluzione entro un anno.

Chiede che venga esplicitamente chiarito che per accedere a tale ristoro economico non operino i criteri della prescrizione e del periodo di contagio, previsti invece per l'iter transattivo in corso”.